

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 905)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ALBERINI, CERQUETTI, DI RE
e ZAMBERLETTI

(V. Stampato Camera n. 1197)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera
dei deputati nella seduta del 31 luglio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 agosto 1984*

Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CON-
TRATTUALI DELLA DIFESA PER LA
ESECUZIONE DEI PROGRAMMI DI
RICERCA E PER L'ACQUISIZIONE DI
PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA

Art. 1.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la ricerca tecnologica e nel rispetto delle procedure di cui al presente titolo, l'amministrazione della difesa, per soddisfare le proprie esigenze di

acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, è autorizzata a stipulare, a seguito di trattativa privata preceduta da un confronto concorrenziale, contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi.

I contratti di cui al precedente comma possono essere stipulati con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti pubblici di ricerca, nonché con imprese o associazioni, anche temporanee, di imprese, aventi adeguata capacità tecnologica, previamente accertata dall'amministrazione committente.

Per le associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

I programmi di ricerca e di sviluppo di cui al primo comma possono essere suddivisi in fasi e comprendono lo studio, avuto riguardo alla caratteristica dei beni da produrre o da sviluppare, la individuazione dei sistemi, la progettazione, la produzione di prototipi e la sperimentazione sugli stessi.

Art. 2.

I contratti di cui al primo comma del precedente articolo 1 devono prevedere il termine entro il quale la ricerca o lo sviluppo deve concludersi, restando salva la facoltà dell'amministrazione di concordare con la parte contraente termini suppletivi in relazione all'intervenuta evoluzione tecnica del progetto iniziale.

Il prezzo contrattuale sarà determinato preventivamente « a corpo » in modo forfettario; ove ciò non sia possibile o conveniente, il prezzo verrà determinato « a misura » e in contraddittorio con l'impresa sulla base di una dettagliata analisi dei costi secondo metodologie emanate dalle amministrazioni committenti.

Qualora la particolare complessità ed originalità delle prestazioni richieste non permetta la determinazione preventiva del prezzo secondo quanto previsto dal comma precedente, esso sarà fissato in via provvisoria e definito successivamente « a misura » in base ai costi accertati.

In quest'ultimo caso il contratto deve indicare i costi riconoscibili, i criteri per la loro valutazione, il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuta la commessa nonché le modalità di intervento dell'amministrazione per l'accertamento di detti costi. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali occorra apportare aggiornamenti e varianti al contratto, si applica la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57.

Sui costi determinati « a misura » si aggiunge una equa percentuale di maggiorazione da fissare in contratto che tenga conto degli oneri finanziari di commessa e del profitto di impresa.

Qualora la prestazione contrattuale preveda l'esecuzione di due o più fasi secondo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 1, il contratto deve stabilire anche il termine di esecuzione e il prezzo di ciascuna fase, nonché la facoltà dell'amministrazione di recedere dal contratto a conclusione di ciascuna fase, verso ristoro all'altra parte, in relazione alla prevista esecuzione dell'intero programma oggetto del contratto, delle spese da essa anticipate, dei costi effettivamente sostenuti e del profitto di impresa.

L'esecuzione di ciascuna fase del programma costituisce titolo valido per il pagamento del prezzo parziale riferito alla fase medesima.

I contratti di ricerca possono prevedere premi di incentivazione alla impresa per il raggiungimento di risultati superiori a quelli ipotizzati od anche per riduzione dei termini di esecuzione.

In tale caso nei contratti devono essere prestabiliti anche i criteri oggettivi per la determinazione della misura dei premi di incentivazione.

Art. 3.

I diritti di privativa industriale nascenti dai risultati di ricerca, che derivano dall'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1 della presente legge, restano nella tito-

larità dell'impresa. La negoziazione di tali diritti e la produzione di beni basate sui risultati di ricerca sono tuttavia subordinate alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione committente, alla quale è dovuto un equo corrispettivo da determinarsi di volta in volta.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di riservarsi il diritto allo sfruttamento esclusivo dell'invenzione industriale, con il pagamento all'impresa del corrispettivo da determinarsi nel relativo contratto. Anche in caso di mancato esercizio di tale facoltà, l'amministrazione può comunque utilizzare i risultati di ricerca, senza ulteriori oneri, per la produzione di beni occorrenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Quando l'oggetto del contratto o le esigenze delle amministrazioni lo richiedano, può essere previsto dal bando di gara che i diritti di cui al precedente primo comma siano acquisiti in modo esclusivo e definitivo da parte dell'amministrazione committente.

Art. 4.

Per le produzioni basate sui risultati di ricerca l'amministrazione è tenuta, a parità di condizioni offerte da altre imprese, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha effettuato la ricerca.

L'attività di ricerca può proseguire anche nel corso della fase di produzione per il miglioramento dei beni oggetto del contratto; in tale caso il corrispettivo della ricerca deve essere tenuto distinto da quello relativo alla produzione.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per l'acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia, già disponibili sul mercato nelle caratteristiche richieste, può procedersi a trattativa privata con le modalità previste dal precedente articolo 1.

L'amministrazione è altresì autorizzata a procedere a trattativa privata per l'affidamento dei servizi di manutenzione e di revisione nonchè per le forniture di serie

di prodotti necessari al completamento, al funzionamento ed alla efficienza dei materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia.

Per i contratti stipulati ai sensi del comma precedente l'amministrazione, per esigenze funzionali, può richiederne all'altro contraente l'ulteriore esecuzione, prima che essi siano rinnovati o sostituiti da altri per l'anno successivo; in tal caso, le condizioni tecnico-economiche del contratto scaduto regolano provvisoriamente i rapporti tra le parti, salvo conguaglio del prezzo al momento della definizione del nuovo contratto.

Art. 5.

Gli organi consultivi che, in base alle vigenti disposizioni, devono pronunciarsi sui progetti di contratto di cui alla presente legge, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente all'amministrazione richiedente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

Art. 6.

Per motivi di urgenza, il Ministro può autorizzare, prima che sia intervenuta la stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione di determinate prestazioni previste nel relativo progetto tecnico, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nella lettera di richiesta per la trattativa privata; tale lettera, dopo l'accettazione da parte della impresa prescelta e fino alla sti-

pulazione del contratto, regola provvisoriamente ed esecutivamente i rapporti tra le parti e costituisce titolo giuridico per l'assunzione dell'impegno della spesa a carico del bilancio.

La lettera di richiesta per la trattativa privata deve, inoltre, prevedere specifica clausola contenente l'indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento del corrispettivo dovuto in via provvisoria per le prestazioni richieste.

Qualora non si pervenga alla stipulazione del contratto, le condizioni provvisorie di cui ai commi precedenti assumono carattere definitivo.

Art. 7.

In relazione agli oneri finanziari da sostenersi dall'altro contraente per l'approntamento delle strutture e per l'acquisto di materiali, necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'amministrazione può corrispondere, ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, a titolo di anticipazione e senza il pagamento di interessi, parte del prezzo contrattuale, verso prestazioni di idonee garanzie.

La misura dell'anticipazione, i termini e le modalità per il relativo recupero nonché le forme di garanzia sono stabiliti nel contratto. Della determinazione dell'amministrazione di concedere l'anticipazione deve essere data, tuttavia, tempestiva notizia all'impresa perchè ne tenga conto nella formulazione dell'offerta.

Per il pagamento degli acconti e del saldo contrattuale, nonché dei corrispettivi derivanti dalla anticipata esecuzione dei contratti di cui al precedente articolo 6, l'amministrazione è tenuta ad emettere i relativi titoli di spesa entro trenta giorni dalla redazione in contraddittorio dei documenti prescritti.

In caso di mancato rispetto del termine indicato nel comma precedente, il contraente ha diritto sulle somme dovutegli alla corresponsione degli interessi, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36

del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili al contraente stesso ovvero il pagamento sia stato sospeso in seguito ad atti impeditivi notificati da terzi o da altre amministrazioni.

Art. 8.

La revisione dei prezzi riguardanti i contratti per i quali il prezzo sia determinato a misura deve essere prevista in base ad un meccanismo di aggiornamento del corrispettivo che rifletta le variazioni intervenute, successivamente alla data dell'offerta, nei costi dei materiali o della mano d'opera e, nel caso di acquisti di materiali da effettuarsi all'estero da parte del contraente, anche le variazioni dei cambi. Per i contratti il cui prezzo sia determinato a corpo, la revisione è operante per la parte eccedente il 5 per cento di detto prezzo contrattuale.

Il calcolo del compenso revisionale è effettuato tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori all'uopo predisposto.

Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per fatti imputabili al contraente, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

Qualora sia stata concessa l'anticipazione di cui al primo comma del precedente articolo 7, ovvero ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal calcolo revisionale sarà escluso l'importo dell'anticipazione concessa, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di emissione del relativo titolo di spesa e quella del recupero, parziale o totale, dell'anticipazione stessa.

Per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 9.

Salvo quanto stabilito dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da effettuarsi presso imprese, governi ed altri organismi pubblici, con l'intermediazione degli addetti commerciali e, per l'amministrazione della difesa, degli addetti militari, navali ed aeronautici, si applicano le norme del diritto estero e le corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.

Alla stipulazione dei contratti di cui al comma precedente provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto di impegno, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della presente legge e degli articoli 6, secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente articolo possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentari, direttamente dall'amministrazione centrale ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel primo comma, i quali, per tali adempimenti, sono assoggettati alle norme previste per i funzionari delegati.

Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è fissato in sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma dei documenti giustificativi.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regio decreto 18 novem-

bre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione e, per i rapporti negoziali, all'occorrenza, le norme del codice civile, salvo che non si tratti di contratti riguardanti l'attuazione di programmi di collaborazione multinazionale, anche se coordinati da agenzie o enti plurinazionali appositamente costituiti, ai cui rapporti si applica l'ordinamento esterno prescelto nei programmi o in mancanza quello dello Stato in cui gli accordi sono stati conclusi.

Art. 11.

Per tutti i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge sono applicabili, nei riguardi delle prestazioni ancora da eseguire, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 7, commi terzo e quarto, e 8.

TITOLO II

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E PER IL CONTROLLO DELLE PROCEDURE PREVISTE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI CENTRALI DELLA DIFESA

Art. 12.

Le direzioni generali tecniche del Ministero della difesa svolgono l'attività contrattuale relativa al rinnovamento e all'ammmodernamento dei mezzi e dei beni della difesa, sulla base di programmi approvati con legge, qualora rivestano carattere pluriennale ovvero richiedano finanziamenti di natura straordinaria, o sui quali il Ministro della difesa abbia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, quando si tratti di programmi annuali finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'attività contrattuale relativa alla manutenzione straordinaria, al ricondizionamento ed al reintegro dei mezzi e dei beni del-

la difesa deve essere comunicata alle competenti Commissioni parlamentari, secondo programmi annuali di massima, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Le norme procedurali e di controllo della spesa per approvvigionamenti di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1983, n. 744, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1984, prevedendo altresì l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relazioni illustrative:

a) degli oneri complessivi per tutto il personale militare, a seconda del numero dei volontari e degli obbligati, distinguendo altresì i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della difesa;

b) sui programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031, 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1984 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati: l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale e lo sviluppo pluriennale, la percentuale di realizzazione, nonchè sono fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia, oppure in aree industrializzate del Paese e del Mezzogiorno.

Art. 13.

I comitati di cui alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono integrati con un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, con il segretario generale del Ministero della difesa — direttore nazionale degli armamenti — o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, non-

chè, eventualmente, con il direttore generale competente del Ministero della difesa che non faccia già parte dei comitati suddetti.

Art. 14.

Le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono applicabili agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle Forze armate titolari di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, limitatamente al periodo in cui ricoprono tale carica.

I limiti di somma in base ai quali i funzionari della difesa sono abilitati ad agire vengono aggiornati annualmente con decreto del Ministro del tesoro in base alle risultanze ISTAT circa la svalutazione della lira.

Art. 15.

Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 12, implicino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Art. 16.

Per le commesse di armi e mezzi ad uso militare e per gli approvvigionamenti per la difesa, le direzioni generali tecniche sono autorizzate, con decreto del Ministro della difesa, ad applicare le norme di procedura e di pagamento di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, anche per ciò che concerne le lavo-

razioni e gli approvvigionamenti industriali, nonchè per i relativi servizi e prestazioni di manutenzione, di ricerca e di sviluppo, purchè le attività siano commissionate a soggetti residenti sul territorio nazionale o facciano capo a consorzi internazionali costituiti per le esigenze della difesa e la scelta di queste procedure sia giudicata vantaggiosa per l'amministrazione. Gli eventuali incarichi esterni di progettazione e direzione lavori sono definiti con appositi disciplinari e le tariffe non possono essere vincolate ai valori monetari delle forniture per le quali i servizi di progettazione e direzione verranno prestati.

I contratti aperti di manutenzione per sistemi d'arma, per infrastrutture e per apparecchiature complessi, possono avere una durata massima di cinque anni, sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

Art. 17.

I regolamenti che disciplinano l'attività anche esterna delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e altresì i capitoli d'onere generali e particolari per le forniture della difesa sono approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Le norme regolamentari di cui al comma precedente debbono essere periodicamente aggiornate secondo:

a) i tassi di inflazione verificati dall'ISTAT annualmente, per i limiti di somma;

b) le innovazioni e semplificazioni delle norme procedurali già ottenute dalla difesa o quelle generali e di altri settori pubblici, per deroghe o sveltimenti delle attività contrattuali;

c) la specificità del rapporto difesa-industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza e il segreto, nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento.